



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta  
Servizio di Caltanissetta

**NUMERO DI CODICE FISCALE: 80012000826**  
**PARTITA I.V.A.: 0271107082**

**REP. N° 678/2024 del 15/05/2024**

## L'INGEGNERE CAPO

### Visto:

- la nota del 21/03/2024 pervenuta a questo Ufficio mezzo Pec, ed acquisita in questo Ufficio al prot. n° 37016 in pari data, con la quale il Comune di Gela - Settore Urbanistica e Patrimonio, trasmette comunicazione di Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n° 591 del 12/11/2022 relativa ai lavori realizzati in assenza di titolo abilitativo dalla Ditta **Di Dio Francesca**, nata a Gela il 09/07/1961 ed ivi residente nella Via L. Van Beethoven n°110, sul fabbricato per civile abitazione sito a Gela nella Via L. Van Beethoven n°110 distinto in Catasto al fg.141 part. 1207, nella qualità di responsabile di abuso edilizio;

- che le opere abusive accertate, come già verbalizzato consistono nella “Realizzazione di un sottotetto non abitabile della superficie di mq. 160,00 circa ed un volume pari a mc. 264,00 circa sito nella Via L. Van Beethoven n°110.”

L' illecito edilizio è ubicato nella Via L. Van Beethoven n°110 distinto in Catasto al fg.141 part. 1207 del Comune di Gela;

- che detti abusi ricadono secondo il PRG all'interno del centro abitato del Comune di Gela (CL);

- che il verbale di Accertamento di Inottemperanza alla Ordinanza di Demolizione n°591 del 12/11/2022 è stato assunto al protocollo di questo Ufficio al n° 37016 del 21/03/2024;

- che agli atti di questo Ufficio non risulta che la Ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia ai sensi degli artt. 93 e 65 del D.P.R. n° 380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 17 L. 64/74 e art. 4 della L. 1086/71) e non abbia ottenuto l'autorizzazione e l'attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (artt. 94, 94bis e 65 del D.P.R. 380/2001);

- il D.P.R. n° 380/2001 costituente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, vista la Legge 02/02/74 n° 64 e successivi decreti attuativi, recante “Provvedimenti per l'edilizia con particolare prescrizione per le zone sismiche”, e visto il D.D.G. 344 del 19/05/2020 della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Tecnico;

### CONSIDERATO CHE:

- I lavori sono stati realizzati in Zona Sismica di 2<sup>a</sup> Categoria;

- La realizzazione di tali opere costituisce violazione del D.P.R. n°380/2001 così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, artt. 65, 93, 94 e 94 bis – DGG 344/2020;

Tutto ciò visto, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 L. n° 64 del 02/02/1974);

## **DECRETA**

la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, della Ditta **Di Dio Francesca**, nata a Gela il 09/07/1961 ed ivi residente nella Via L. Van Beethoven n°110, sul fabbricato per civile abitazione sito a Gela nella Via L. Van Beethoven n°110 distinto in Catasto al fg.141 part. 1207, nella qualità di responsabile di abuso edilizio.

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene trasmessa al Dirigente o Responsabile del competente Ufficio Comunale “ai fini dell’osservanza dell’ordine di sospensione” ai sensi dell’ art. 97 D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016 (art. 22 comma 2 della Legge 64/74).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, e qualora le opere abusivamente realizzate possano essere sanate urbanisticamente ai sensi dall’art. 36 del DPR 380/2001 dovranno essere prodotti tutti gli atti che ne attestino la sanabilità, affinché quest’Ufficio possa riferire all’Autorità Giudiziaria ove pende il procedimento penale.

Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. n° 380/2001, così come recepito dalla L.R. n° 16/2016, e alle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC di cui al DM 17/01/2018 e Circolare n° 7 C.S.LL.PP. del 21/01/2019, Legge 02/02/1974 n° 64, e se ne proporrà la demolizione.

**F.to Il Funzionario Direttivo  
Gabriella Dell’Utri**

**F.to Il F.D. Titolare della P.O.6  
Arch. Piero Campa**

**F.to Il Dirigente Generale  
Ingegnere Capo ad Interim  
*duilio Alongi***